

**PSICHIATRIA
E PSICOLOGIA FORENSE**

03

Alfredo Verde
Elena Passoni

**“ LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE
NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO FRA PSICOLOGIA
FORENSE E PSICOLOGIA CLINICA ”**

RASSEGNA ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA
anno III - n. 3 - 2009

Negli ultimi anni si è sempre più affermata la tendenza, da parte della magistratura, a ricorrere all'apporto di esperti in scienze psicologiche, psichiatriche e medico legali, al fine di ottenere pareri riguardanti le condizioni psicologiche dei minori coinvolti in cause di separazione e divorzio.

Molti professionisti si sono quindi trovati di fronte a un compito relativamente nuovo, che richiede una particolare competenza e che coinvolge una molteplicità di aspetti che vanno al di là del semplice dato psicologico (Santi, 1980).

Anche in Italia, nel quadro delle separazioni e divorzi conflittuali, il numero delle domande di consulenza tecnica è notevolmente aumentato negli ultimi anni.

Occorre considerare che, nel nostro paese, anche la situazione legislativa si è notevolmente modificata in questi ultimi anni, soprattutto con l'introduzione della legge n. 54/2006, in virtù della quale anche l'Italia ha superato la regola dell'affido esclusivo, avvicinandosi, con la disciplina dell'affido condiviso, al resto dell'Europa ed in particolare a Paesi quali la Germania, la Francia, il Regno Unito.

La *ratio* della normativa sull'affido condiviso è quella di garantire una continuità nella cura e nella educazione dei figli tra la situazione esistente durante il matrimonio e quella che si viene a creare dopo la rottura del vincolo coniugale. In tale tipologia di affido, in caso di separazione e divorzio, i figli vengono affidati a entrambi i genitori, i quali congiuntamente esercitano la potestà sugli stessi, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse e attuando, per le questioni di ordinaria amministrazione, una sorta di distribuzione parziaria della potestà con ripartizione dei compiti in relazione alle differenti e reciproche competenze e disponibilità (art. 155 cod. civ. così come novellato).

La legge che ha introdotto l'affidamento condiviso, come modalità di affido valutata prioritariamente dal giudice, ha visto come suo intento principale quello di scoraggiare l'inesco di contese giudiziarie per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli; tuttavia, nella pratica, la questione non muta poi granchè, dato che il giudice deve in ogni caso stabilire presso quale dei due genitori verranno materialmente "collocati" i figli.

Per mettere in pratica la nuova normativa in materia di affidamento condiviso, si rivela spesso utile, se non assolutamente necessario, un supporto esterno da parte di soggetti terzi rispetto alla coppia, qualificati e in grado di aiutare la stessa a superare i conflitti nell'interesse del minore.

Un primo tipo di esperto è quello cui fa riferimento l'art. 156-*sexies* del Codice Civile: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di



cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.". Se anche le strategie mediatorie falliscono, nei casi maggiormente conflittuali, si utilizza lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.

Il compito del consulente è stato, in Italia, variamente e mutevolmente definito: in precedenza, il consulente tecnico doveva rispondere a quesiti molto diversi da quelli che oggi gli vengono posti da parte del giudice. I quesiti avevano la finalità di individuare quale dei due genitori non fosse idoneo a occuparsi della cura della prole, per la presenza di problematiche di tipo psicopatologico; in un secondo momento, i quesiti si sono incentrati sulla valutazione di una maggiore o minore idoneità educativa dei due genitori, per giungere a interessare "le globali interazioni, le dinamiche e gli spazi di dialogo e di tutela della prole che caratterizzano il concreto contesto delle singole famiglie in esame" (Bandini e Lagazzi, 2000: p. 185). Non si tratta solo di valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di accertare in concreto anche la capacità di assolvere i compiti parentali nei confronti di *quel* bambino nelle condizioni di vita determinate dalla rottura della coppia. Camerini, De Leo, Sergio e Volpini (2006), ad esempio, hanno proposto di utilizzare in primo luogo il criterio di "accesso" all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, le difficoltà sostanziali che ciascuna parte può frapporre rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli; in secondo luogo, la competenza genitoriale in base al concetto di "genitore psicologico" derivato dal contributo di Goldstein, Freud e Solnit (1973); e, infine, l'attenzione ai bisogni dei figli. Sempre secondo Camerini e coll., è necessario valutare quanto ciascun genitore sia in grado di svolgere le funzioni genitoriali, che comprendono il sostegno, la protezione e la promozione della socializzazione. Per svolgere tali compiti in maniera soddisfacente occorre che il genitore sia provvisto sia di capacità cognitive (sufficiente conoscenza dello sviluppo del bambino e dei suoi bisogni di base), sia di affidabilità e capacità organizzativa (al fine di fornire al bambino un adeguato sentimento di sicurezza e un supporto nel suo funzionamento sociale), e infine di calore ed empatia, allo scopo di accogliere e contenere le richieste emotive del bambino, identificandosi con lui e con i suoi bisogni.

In altre parole, l'obiettivo della diagnosi deve essere incentrato sullo studio degli aspetti sia individuali che relazionali che condizionano i rapporti tra i membri della famiglia, con particolare riguardo alla situazione del conflitto familiare e dei rapporti fra le parti (valutazione delle dinamiche di coppia compresi gli aspetti anamnestici, valutazione della relazione genitoriale di ciascun adulto con la prole). La finalità ultima di tali consulenze sta



quindi nella prospettazione di profili funzionali di genitorialità di cui il minore possa fruire lungo tutto il suo percorso evolutivo (Cesarano, 1997).

Un simile obiettivo non può, evidentemente, essere raggiunto tramite una consulenza “fotografia”, ma necessita di un altro modo di impostare il lavoro del CTU: si è così passati a una consulenza trasformativa, diretta a far prendere coscienza di, e possibilmente a tentare di modificare, quegli elementi che ostacolano una genitorialità serena e condivisa. Lo scopo della consulenza tecnica, così ridefinito, diviene allora quello di analizzare le interazioni familiari al fine di suggerire al giudice la soluzione più appropriata perché il figlio/i possa trovare una collocazione e un regime di visita con l'altro genitore che gli permetta di vivere al meglio la nuova situazione della sua famiglia.

Come suggeriscono Malagoli Togliatti e Mazzoni, l'osservazione diretta delle interazioni del nucleo familiare, attraverso l'esecuzione di compiti strutturati, permette sia di utilizzare il processo della valutazione come strategia per facilitare i processi di cambiamento, sia di coinvolgere la famiglia nel processo stesso, promuovendo la consapevolezza interazionale e minimizzando le resistenze a collaborare con i clinici e le difese rispetto al fantasmatico giudizio negativo sulla propria funzione genitoriale. Questa metodica permette inoltre di dar voce anche ai bambini molto piccoli o che comunque non sono in grado di fornire attraverso il linguaggio una descrizione dei loro bisogni e del loro modo di percepire se stessi e gli altri nelle relazioni coi propri familiari (Malagoli Togliatti e Mazzoni, 2006).

L'intervento del consulente, che tende a far evolvere in senso positivo la situazione, può essere messo in atto o tramite un'azione di mediazione, effettuata questa volta all'interno della situazione di consulenza tecnica d'ufficio, e attuata attraverso l'utilizzazione di empatia, sensibilità, ed in alcuni casi anche autorità, forzando in qualche modo le parti a trovare una soluzione che eviti maggiori danni per i figli, ovvero attraverso un'azione, in senso lato, di tipo psicoterapeutico, che tenda a far emergere i conflitti, a far prendere consapevolezza ai genitori e ai figli dei loro problemi, a far maturare le persone coinvolte nella causa. Il problema, in questi casi, è quello di operare tenendo presente che ci si trova in un contesto giudiziario, e i diritti alla difesa e al contraddittorio delle parti vanno rispettati, pena la vanificazione del lavoro effettuato.

In altre parole, nelle nuove impostazioni della consulenza tecnica si cerca di intervenire sui conflitti, che vengono concepiti come il risultato o il prolungamento di una vita di coppia dolorosa. Ma le separazioni sono dolorose anche per i bambini, non solo perché costituiscono situazioni di perdita e di sofferenza, ma anche perché essi si trovano spesso implicati nella guerra familiare. Qui è necessaria una digressione sulle trasformazioni affettive che si verificano successivamente alla separazione: la letteratura recen-

te sul tema ha visto cadere “la radicata convinzione secondo la quale i disturbi e le difficoltà di adattamento, sovente osservati nei soggetti con alle spalle una storia di disgregazione familiare, siano da far risalire al lutto psicologico ed alla sua elaborazione intrapsichica, cioè alla perdita di una persona simile a quella della morte di un congiunto al quale si era affettivamente legati” (Santi, 1998: pp. 263-340): Emery (2004) ha sviluppato una teoria, che definisce le reazioni emotive dei due ex partners nel periodo che segue la separazione, ampliando e trasformando il concetto di “lutto” proprio della psicopatologia classica, secondo il quale il lutto procede in modo lineare lungo un *continuum*, da un punto di partenza a un punto d’arrivo, attraversando quattro fasi distinte: la rabbia, la negazione, la depressione, l’accettazione (Kubler-Ross, 1997). Si tratta qui di un nuovo modello di processo, non più lineare ma ciclico, caratteristico delle relazioni in cui uno dei partner non muore, ma ci si separa da lui. Non che, in tal caso, non siano presenti vissuti luttuosi, ma è la natura del processo che muta, dal momento che l’oggetto perduto non lo è in modo definitivo, ma si può ripresentare “dall’esterno”, se così si può dire, sempre vivo, seppur portatore di odio e risentimento: l’odio, cioè, rischia di prendere stabilmente il posto dell’amore, e da momenti di maggiore indifferenza nei confronti dell’ex-coniuge si può facilmente ricadere nel dolore legato alla perdita e al tradimento dell’immagine ideale proiettata in lui, al fatto, cioè, che l’altro non sia stato all’altezza delle nostre aspettative, per poi elaborare tale dolore, fino al successivo scontro, e così via.

Nel modello di Emery, quindi, le emozioni delle persone coinvolte nella separazione-divorzio si muovono ciclicamente e in modo ricorsivo: si passa da una fase in cui si sperimenta l’amore, a una fase in cui si prova rabbia, a una fase in cui prevale la tristezza nel tentativo di elaborare il lutto a seguito della rottura di una relazione importante, e così via, nell’alternarsi di momenti più depressivi, di tristezza, e più paranoidei, in cui la rabbia riprende il sopravvento. Sulla base dei sentimenti di rabbia provati ciclicamente, alcuni genitori possono arrivare anche a pretendere che i loro sentimenti verso l’altro coniuge vengano condivisi dalla prole, fino talora a esigere il rifiuto da parte del bambino dell’altro genitore (Prieur, 2004). Ma, secondo la Prieur, privare un bambino della sua doppia filiazione è come privarlo di una parte di lui stesso, amputarlo di una parte della sua storia.

È in situazioni simili a questa che la funzione della consulenza tecnica diventa molto importante: sarà necessario analizzare la situazione familiare dentro la quale i bambini si trovano attraverso una valutazione di questi ultimi e dei genitori, anche attraverso l’utilizzo di test psicodiagnostici, sapendo che i colloqui non daranno luogo ad un rapporto terapeutico, e che, quindi, le parole pronunciate non saranno sottomesse al segreto professio-

nale. Questo non impedisce, tuttavia, che i consulenti tecnici possano ricorrere all'analisi del materiale prodotto dai soggetti del loro intervento utilizzando lo strumentario della psicologia clinica e financo della psicoterapia, utilizzando cioè l'analisi delle dinamiche transferali ed eventualmente anche il materiale onirico prodotto dai clienti.

Tutto ciò, comunque, al di fuori dalla protetta situazione nella quale lo psicologo clinico è abituato a operare: si è già detto che la consulenza tecnica è un momento interno al giudizio, che costituisce, a ben vedere, una situazione di guerra ritualizzata: può dirsi, in definitiva, che il consulente tecnico dovrà quindi tentare di trasformare una relazione paranoide e di guerra fra i genitori che influenza anche i figli, in una relazione di aiuto e di cura verso i bambini (Verde, 2007). Solitamente, la battaglia segue linee prevedibili: quando uno dei genitori ha ottenuto il collocamento dei figli presso di sé, contesta all'altro genitore il diritto di avere delle relazioni con i figli stessi, lamentandone la malattia mentale, la tossicodipendenza, la perversione sessuale, in definitiva l'incapacità di essere validamente genitore (Duche, 1987); d'altro lato, spesso il genitore non collocatario lamenta la propria esclusione della vita dei figli (la cosiddetta "alienazione genitoriale" di cui infra) e richiede la collocazione o l'affido esclusivo degli stessi.

Nei Paesi nei quali esiste un consulente tecnico d'ufficio *super partes*, nominato dal giudice, si manifesta anche la nota dialettica fra consulente tecnico d'ufficio e consulente tecnico di parte. Tutto questo richiede forme complesse di collaborazione, al di là del conflitto, fra giudice, difensori, CTU e consulenti tecnici di parte. Il consulente tecnico d'ufficio resta comunque il protettore del bambino (Kinoo, 1998): protettore perché si trova spesso coinvolto, si diceva, nella guerra "reale" tra i genitori, con il bambino che talora diventa un vero e proprio ostaggio.

2 • Il contesto della consulenza tecnica d'ufficio come setting dell'intervento degli psicologi

Le consulenze tecniche sull'affidamento dei minori intervengono a sancire la fine della relazione di coppia, e la conseguente caduta dell'idealizzazione dell'altro prodotta dalla relazione amorosa. Il trauma può essere definito come il crollo dell'aspettativa che l'oggetto esterno sia conforme all'oggetto interno idealizzato. Molte correnti psicoanalitiche hanno teorizzato la caduta dell'idealizzazione: dalla Klein (1946), che ha definito come idealizzato l'oggetto buono nella posizione schizoparanoide, prevedendone la trasformazione a oggetto persecutorio, a Winnicott (1956) che ha parlato di "deprivazione" quando l'oggetto soggettivo non viene ritrovato nella realtà, a Kohut (1971), che ha concettualizzato un genitore non empati-

co che non accetta l'idealizzazione da parte del bambino. Ogni caduta dell'idealizzazione può essere concettualizzata come trauma: non solo, quindi, la separazione, ma anche successivi eventi processuali possono agire in senso traumatico. Tali situazioni relazionali esprimono anche l'impossibilità di negoziare la relazione e il ricorso a un'istanza terza, quella giudiziaria e peritale. Il crollo dell'oggetto idealizzato lascia libero il campo alle istanze persecutorie, variamente elaborate a seconda della personalità del soggetto. La battaglia giudiziaria consente alle parti di agire gli aspetti sadomasochistici della relazione, ed esprime forse il godimento (*jouissance*) della sofferenza, al di là del principio di piacere (o nel segno problematico del piacere masochistico), in una collusione senza fine con l'altro che può diventare partner non più di una relazione d'amore, ma di una relazione d'odio agita (Verde, 2007). Il predominio degli aspetti sadomasochistici agiti è alla base della dimensione traumatica del conflitto giudiziario, che ripropone e prolunga il trauma della separazione, rischiando la perpetua ripetizione del processo ciclico del lutto.

Si diceva che il giudice può ricorrere all'aiuto di un consulente tecnico d'ufficio quando i conflitti e i comportamenti dei genitori sembrano essere molto perturbanti per la vita dei figli dopo la separazione, o quando debba essere valutata la ripercussione della patologia mentale di un genitore sulla situazione familiare. Fortunatamente, l'intervento dei consulenti tecnici è richiesto in un ristretto numero di casi caratterizzati da separazioni estremamente conflittuali, nelle quali si è innescata e radicata quella vera e propria guerra tra le parti di cui si diceva: in tali casi, il giudice ricorre all'esperto per meglio definire l'interesse del bambino e prendere una decisione. Ciò avviene, tecnicamente, attraverso la formulazione di quesiti su diversi punti da chiarire: lo stato psicologico dei bambini e dei genitori, le relazioni genitore-bambino e infine la decisione circa la collocazione e la residenza, il diritto di visita e la natura e il numero dei pernottamenti col genitore non affidatario o non collocatario.

Uno degli scopi della consulenza tecnica d'ufficio è quello di accogliere le parole dei bambini e dei genitori e di dare a ciascuno la possibilità di esprimersi personalmente. Il CTU, incontrandosi con le parti, dovrà instaurare con loro una relazione "come se" fosse un clinico, ma con l'importante differenza legata al dover riferire al giudice (Schmit e Jeckel, 2003). Cosicché, anche se il consulente tecnico d'ufficio non è un terapeuta familiare, è importante che si sforzi di lavorare da un lato al livello delle persone e delle loro fragilità eventuali, sottolineando che quello che può emergere dalle rispettive storie deve essere utilizzato ai fini di una ricostruzione il più accurata possibile della verità interiore di ciascuna parte (ogni parte, infatti, è portatrice di una verità, una storia del rapporto e della sua crisi, che è indistricabilmente connessa ai suoi vissuti infantili, consapevoli e non, e a quan-

to era stato di quelli proiettato sulla relazione di coppia: a ben vedere, è proprio quando le versioni, emotive e anche addirittura fattuali, dell'accaduto interpersonale e della relazione, divergono, che si addiucene a una rottura); dall'altro, dovrebbe riuscire a ricostruire la dinamica della relazione di coppia, le motivazioni della scelta reciproca, il livello e la natura delle collusioni inconsce (*Dicks*, 1992; *Zavattini e Norsa*, 1999) in cui i partner erano impegnati durante il periodo in cui il loro rapporto "funzionava", i motivi e le ragioni della crisi, e la nuova "stabilizzazione" nella situazione di guerra interpersonale.

Il lavoro del CTU non deve però condurlo a decidere "quanto" la versione di ciascuna parte si discosti da una presunta "superiore" verità dei fatti, ma semmai a restituire in primo luogo agli interessati, il giudice e i genitori, la complessità dei fatti stessi, al fine di giungere a una narrazione della storia familiare e della logica che ha condotto alla situazione attuale che permetta loro di uscire dall'*impasse* del conflitto, in cui tutte le parti soffrono e non sanno come smettere di soffrire.

La *Parental Alienation Syndrome* (PAS), il caso estremo delle difficoltà che possono nascere tra i genitori e i figli in casi di separazione, è stata individuata negli anni ottanta da Richard Gardner, psichiatra forense della Columbia University di New York, e solo recentemente è stata accolta nella psicologia italiana, con la terminologia, dovuta a *Gulotta e Buzzi* (1998), di "Sindrome di Alienazione Genitoriale".

Gardner (1998) ha formulato tale categoria diagnostica per indicare l'intenso rifiuto del bambino verso uno dei due genitori, definito come un adattamento patologico causato dalla combinazione di due fattori: una sistematica campagna di denigrazione (consapevole o meno) condotta sul bambino da parte di un genitore verso l'altro e il contributo del bambino stesso allo svilimento dell'altra figura genitoriale.

Si tratterebbe di un disturbo psicopatologico di soggetti in età evolutiva, in un'età frequentemente compresa tra i 7 e i 14/15 anni, che insorge nel bambino nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. Gardner descrive otto principali manifestazioni - o fattori - della PAS; gli stessi possono essere considerati come *criteri d'identificazione* della sindrome e si traducono in comportamenti osservabili nel minore. I fattori evidenziati da Gardner sono i seguenti: la presenza di una campagna di denigrazione del genitore alienato da parte del figlio, senza nessuna conseguenza negativa, rimprovero o punizione da parte del genitore alienante; la giustificazione del disprezzo verso di lui attraverso razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde; la mancanza di ambivalenza; il c.d. "fenomeno del pensatore indipendente" (costituito dalla negazione delle accuse di aver iniziato e mantenuto una campagna di denigrazione nella mente del figlio, e dall'affermazione da parte del figlio che i suoi pensieri sul genitore alienato sono esclusivamen-



te frutto di proprie riflessioni); l'appoggio “automatico” e acritico al genitore alienante da parte del figlio; l'assenza di senso di colpa verso il genitore alienato da parte sua; i c.d. “scenari presi a prestito” (*borrowed scenarios*) – quando, cioè, il figlio utilizza parole che appartengono a un linguaggio adulto, e che non fanno parte del vocabolario di un soggetto di quell'età, per descrivere le colpe del genitore escluso; e, infine, l'estensione dell'ostilità a tutto il contesto familiare del genitore alienato.

A queste otto principali manifestazioni della sindrome l'Autore ha successivamente affiancato altri quattro fattori (*additional differential diagnostic considerations*): la difficoltà psicologica del trasferimento presso il genitore alienato, ogniqualvolta questo eserciti il suo diritto di visita; il comportamento del minore in tali situazioni; la natura del legame con il genitore alienante; e infine la presenza di un legame con il genitore alienato, riferito al periodo precedente al processo di alienazione e, quindi, a prima della separazione (Gardner, 2003).

Walsh e Bone (1999) pongono come “criteri d'identificazione” del processo alienante anche il deterioramento della relazione dopo la separazione, criterio maggiormente valutabile in senso oggettivo, e la reazione abnorme di paura da parte del minore o dei minori di fronte alla sola presenza del genitore alienato, criterio, secondo gli autori, più strettamente psicologico. Relativamente alle intense reazioni di paura, gli stessi autori sostengono che il legame esclusivo e fusionale voluto e mantenuto dal genitore alienante venga invero veicolato da sensazioni di terrore e di minaccia, che possono gettare il minore in uno stato di vigilanza prolungato. Il minore, infatti, si comporterebbe come se fosse impossibilitato a disobbedire al genitore alienante, che nella maggior parte dei casi è il genitore affidatario o collocatario: “*my way or the highway!*” ovvero “o con me o in mezzo alla strada!”.

Adirittura, in situazioni fortemente conflittuali, il minore può essere usato dai genitori per soddisfare bisogni di sostegno e di conferma della propria validità genitoriale, che possono essere ricondotti “a forme di strumentalizzazione del figlio per soddisfare i propri bisogni difensivi, per proiettare su di lui le proprie esigenze insoddisfatte di protezione e di unione familiare, per svalutare l'altro coniuge, per identificare il figlio con se stessi o con quest'ultimo. Il figlio in queste modalità di rapporto rischia di essere oggetto di disconferma e di incontrare problemi nella costruzione del proprio senso di identità” (Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera e Modesti, 2000: p. 49).

Kelly e Johnston, (2001) hanno tuttavia dimostrato che la PAS non può essere considerata una categoria diagnostica in quanto il comportamento alienante del genitore è una condizione non necessaria all'insorgere del rifiuto nel bambino (come si evince dai casi in cui il rifiuto del genitore nel bambino emerge in assenza di comportamenti di indottrinamento da parte



dell'altro genitore), e, soprattutto, a causa della mancanza di un valido supporto empirico nell'identificazione della sindrome stessa. Gli autori propongono quindi una riformulazione del concetto, focalizzando l'attenzione sul bambino alienato piuttosto che sulla relazione fra bambino e genitore alienante, e a tale scopo classificano le relazioni genitore-figlio dopo la separazione lungo un continuum che parte da un legame positivo con entrambi i genitori, passa attraverso l'affinità verso un genitore, l'alleanza con un genitore, e arriva all'alienazione dall'altro genitore, o addirittura al c.d. "estraniamiento".

Qui di seguito viene riportata la rappresentazione grafica del continuum così come proposta da Kelly e Johnston (*Kelly e Johnston, 2001: p. 252*).




Figura 1: Il "continuum attaccamento/alienazione"

L'estraniamiento verso un genitore sarebbe, in quest'ottica, la risposta estrema che viene messa in atto dal bambino per sottrarsi agli effetti devastanti che la presenza di un genitore gravemente disturbato o abusante può provocare; da rilevare che questa viene considerata una reazione "sana", che permette al bambino di distanziarsi da un legame patologico.

Al contrario, il bambino alienato nutre un grande rancore verso uno dei genitori, in assenza di concrete motivazioni che giustifichino una tale reazione; il bambino ha una reazione esagerata e immotivata al contatto con il genitore alienato, e una visione distorta di lui, alimentata con estrema intensità e ferocia. Il minore non può quindi essere considerato solo come vittima dell'alienazione operata dal genitore, ma si deve riconoscere anche il suo ruolo attivo. Egli solitamente diventa attivo in un'età compresa tra i

9 e i 12 anni, in genere dopo un tempo più o meno lungo di affidamento o collocazione presso il genitore alienante, e solo durante l'adolescenza acquisisce la capacità di leggere in modo critico i dati; per questo motivo, quando un figlio rifiuta di frequentare un genitore, è necessario prestare attenzione al rischio di colludere letteralmente con le sue richieste, e si deve piuttosto indagare a fondo allo scopo di comprendere i motivi del suo rifiuto, che costituisce comunque un fattore di perdita, sofferenza e difficoltà evolutiva, a causa del deterioramento dell'immagine del genitore alienato dentro di lui (*Malagoli Togliatti e Franci, 2005*).

Solitamente, i bambini alienati esprimono un'estrema avversione che può tradursi in "un rifiuto di vedere il genitore in qualsiasi occasione, incluso il setting terapeutico e vogliono parlare solo con gli avvocati e con i periti che credono sosterranno il loro punto di vista" (*Kelly e Johnston, 2001: p. 263*). Inoltre "un'altra caratteristica dei bambini alienati risulta essere la modalità attraverso la quale essi esprimono la loro storia; le loro affermazioni riguardo al genitore rifiutato sono pressochè identiche a quelle del genitore con il quale si alleano ma, a differenza dei bambini con alle spalle una storia di abuso, non forniscono alcuna informazione che possa sostenere la loro descrizione. Generalmente questi bambini appaiono molto provati, irrigiditi e fragili e utilizzano frequentemente le stesse parole o espressioni degli adulti" (*Kelly e Johnston, 2001: p. 263*).

Come si nota, Kelly e Johnston hanno riformulato il concetto per sottolineare la complessità del fenomeno, in quanto esso può, a loro avviso, essere determinato da numerosi fattori, ciascuno dei quali potrà essere significativo per un particolare bambino e per una particolare famiglia. Gli autori sottolineano quindi la necessità di una trattazione approfondita di tutte le variabili responsabili della distorsione patologica della relazione tra genitore e figlio, allo scopo di sviluppare progetti mirati e interventi terapeutici in grado di modificare la profonda alienazione del bambino nei confronti del genitore e di dare spazio a tutto il dolore e la sofferenza che da questa derivano.

La PAS è un chiaro esempio di problematica per il cui trattamento è necessaria una cooperazione tra sistema giuridico e psicologi. Questi ultimi hanno bisogno del potere del tribunale perché le loro raccomandazioni siano attuate; i tribunali, invece, hanno bisogno che i professionisti forniscano loro consulenza e mettano in atto le terapie adeguate.

Il problema principale è e resta quello della cooperazione tra gli operatori psicologici, i servizi e gli operatori dell'ambito giudiziario (giudici, avvocati) ovvero quello del confronto tra categorie giuridiche e categorie psicologiche. Infatti quello che nasce è un sistema complesso di interazione giudice/coppia-famiglia/consulente. Ad esempio, nel processo di separazione coniugale si possono individuare due fasi, caratterizzate dalla presenza di

due sistemi distinti: nella prima, il sistema costituito da giudici, avvocati e parti in causa, che si pone l'obiettivo di pervenire alla separazione coniugale attraverso la ristrutturazione dei vari aspetti psicosociali inclusi nel precedente contratto matrimoniale. In questo sistema vengono prese le decisioni riguardanti i beni mobili e immobili e i figli, e più in generale vengono definite le nuove regole che gli ex componenti della famiglia utilizzeranno per strutturare nel futuro la loro relazione. Nella fase successiva, che si apre qualora la prima fase non sia riuscita a risolvere i conflitti in modo accettabile per tutte le parti, il sistema pone l'attenzione sul figlio e sui suoi bisogni, incorporando al proprio interno anche gli psicologi (Masina e Montinari, 1995: pp. 164-167). Il consulente tecnico è quindi colui che si trova collocato "in mezzo" ai due contesti: quello giudiziario-valutativo, formato da giudice, avvocati e parti in causa, e quello valutativo-trasformativo, formato da psicologi, minore, padre, madre e avvocati (Malagoli Togliatti, 1995).

La nostra impostazione riprende in parte la suddetta teorizzazione, ma la amplia a ricomprendervi anche le dinamiche della consulenza tecnica, incorporandovi anche i consulenti tecnici di parte, con la costruzione di uno schema ancora più complesso, allo scopo di individuare con chiarezza e precisione quelli che sono i differenti livelli che si intersecano e interagiscono tra loro. Lo schema elaborato è quello riportato qui di seguito in Fig. 2.

È indispensabile dire che se lo psicologo clinico è solitamente padrone dei suoi spazi, sia che lavori in un contesto pubblico che in un contesto privato, nel campo delle contese giudiziarie di separazione in cui si richiede il suo intervento non lo è. Intorno a lui, intorno al bambino, spesso infuria la battaglia (Verde, 2007), che investe pesantemente la vita di tutti i componenti del nucleo familiare e in particolare quella dei bambini: spesso gli avvocati perseguono la logica della guerra – *mors tua, vita mea*¹ e tendono, assumendo su di sé e agendo le difese proiettive del cliente (identificazione proiettiva), a farsi carico della "rabbia" della propria parte e a combattere la battaglia al posto suo. Potrebbero essere definiti i "capitani di ventura" di queste guerre giudiziarie: in altre parole, le parti in dissidio ricorrono agli eserciti dei legali, ai quali davvero trasferiscono il conflitto. Tutto ciò permette una certa modulazione dello stesso, visto che lo strumento giudiziario permette di esprimerlo in modo misurato e formale.

1 Espressione utilizzata da F. Fornari in *Il codice vivente* (1981) che definisce perfettamente quella che è la logica sottesa all'arte militare, per la quale occorre colpire per primi il nemico se si vuole evitare di morire al posto suo.




Fig.2: I “triangoli” del processo e della consulenza tecnica

Questo schema complesso ha il merito di rendere più semplice l’analisi dei diversi piani di azione e di interazione tra i soggetti; non solo, lo schema consente di evidenziare la doppia delega del conflitto che le parti fanno a avvocati e psicologi. Alla base (due triangoli neri in grassetto), le due parti in conflitto (ciascuna rappresentata dal genitore, dal legale, dallo psicologo cui i primi due sono rivolti); fra gli avvocati e il giudice, collegati da un tratto più sottile, il triangolo del giudizio; fra i consulenti, il triangolo della consulenza psicologica. In basso, il triangolo della famiglia originaria, con al vertice inferiore i figli legati a entrambi i genitori, e, fra i genitori, il tratto del dissidio che li ha condotti in tribunale.

Il triangolo della CTU si differenzia da quello del giudizio per la maggiore attenzione al benessere del minore o dei minori coinvolti, in un’ottica di promozione della funzione genitoriale e della bigenitorialità, cercando di far sì che si apra uno “spazio” psicologico di ascolto e di collaborazione fra due persone altrimenti in una situazione di conflitto estremo: è evidente la natura paradossale di questo obiettivo.

Il caso limite si verifica quando i due triangoli, del giudizio e della consulenza, si riducono a uno: in questo caso, la situazione di CTU non si è potuta differenziare dalla situazione giudiziaria, per una serie di motivi: ad esempio, il CTU è incompetente e non tutela la genitorialità di una parte o per errori legati alla sua insufficiente formazione, o per il coinvolgimento nel conflitto; oppure, uno dei consulenti di parte o entrambi non lavorano per la genitorialità, ma per la vittoria della propria parte, colludendo con il bambino “narcisistico” del cliente e non differenziando da quest’ultimo il bambino “reale”, con le sue concrete esigenze e bisogni; nel caso

peggiore, un conflitto personale proprio del consulente di parte o degli avvocati ha perturbato lo svolgimento della consulenza.

3 • La tecnica dell'intervento del consulente di parte sul proprio cliente

Cigoli fa notare come lo sfruttamento delle tensioni e del conflitto tra i coniugi per l'affidamento della prole abbia in questi anni alimentato un'area di mercato molto frequentata. L'autore evidenzia una situazione paradossale nella quale "il contesto, che è quello di lite in senso giudiziario e di conflitto in senso psicologico, così si autoalimenta mentre si afferma, ad un altro livello, che si vuol raggiungere la composizione della lite stessa. Possiamo così già capire come le norme e le consuetudini vigenti in campo di affido nelle situazioni di separazione e divorzio, possano essere tali da amplificare gli aspetti di minaccia, coercizione, inganno, tipici del conflitto distruttivo" (Cigoli, 1997: pp. 265-266).

Questo ci spinge a pensare che ben altre dovrebbero essere le modalità con cui affrontare tali situazioni critiche, ipotizzando scenari differenti per la risoluzione dei conflitti in un ambito così delicato e decisivo per la vita delle persone coinvolte.

Secondo Cigoli, il primo compito del consulente tecnico di parte è, innanzitutto, quello di contenere il conflitto emotivo della parte, anche perché capita spesso che quest'ultima esprima il bisogno di riproporre (o addirittura di far rivivere!) al consulente la sofferenza patita nella propria storia, con la richiesta implicita che in tal modo essa possa divenire tollerabile e possa quindi permettere una soluzione. Il "transfert sulla giustizia", cui Cigoli si riferisce per descrivere il ricorso delle parti al sistema giudiziario, con l'aspettativa, per certi aspetti magica, che questo risolva tutti i problemi, diventa così il transfert sul consulente (Cigoli, 1997: pp. 265-266).

Un ulteriore, e più ambizioso, compito potrà poi essere quella di (tentare di) ricomporre nella pratica e nel comportamento le scissioni del cliente, nell'ottica dell'integrazione, al fine di raggiungere la paradossale situazione descritta, per cui l'altra parte, che pure non abbiamo voluto, o non ci ha voluto più, come partner, viene rispettata in quanto genitore, e nei confronti della quale viene promosso l'amore e l'attaccamento del figlio/i.

Il consulente di parte deve essere quindi in grado, fin dall'inizio, di lavorare non solo "per il cliente" ma "per una efficace relazione genitoriale fra la parte e il minore o i minori", e il suo cliente, in quest'ottica, non può essere, a pena di collusione, il coniuge separando in sé e per sé, con i suoi aspetti narcisistici e infantili, ma il coniuge separando in quanto adulto e genitore. Deve promuovere, cioè, la funzione genitoriale, e quindi cercare di far crescere la parte adulta e responsabile del proprio cliente: come si può



comprendere, il compito del consulente è molto difficile, intanto perché il contesto (triangolo del giudizio) è un contesto di guerra in cui tutte le colpe vengono attribuite “normalmente” all’altro, e poi perché la situazione dell’intervento non è quella “pulita” della stanza di consultazione, ma una situazione giudiziaria appunto, che mobilita al massimo le angosce persecutorie. Un *setting*, quindi, che il perito non controlla, una matrice istituzionale complessa che risponde in definitiva alle logiche di guerra ritualizzata proprie del processo, in quanto la situazione della consulenza ne costituisce soltanto un episodio: una dimensione lontana dalla riflessione su di sé, caratterizzata dalla presenza di “nemici” reali, da cui è necessario difendersi.

Le difficoltà del ruolo del consulente di parte derivano allora in primo luogo, dalla duplice natura del suo incarico, “psicologo” e “di parte”, con riferimento alla situazione particolare del contesto della consulenza tecnica, costituita, come si diceva, dall’embricazione di quattro triangoli (il triangolo originale della famiglia disgregata, il triangolo processuale, il triangolo peritale, il triangolo della parte – parte, psicologo, avvocato). In tali situazioni, è molto facile che il triangolo giudiziario e quello della consulenza vengano a sovrapporsi (in tal caso, il cliente è perduto in una guerra con la controparte retta dall’assunto di base attacco e fuga: in questa prospettiva lui è “buono” e la controparte è “cattiva”, e raffigura probabilmente i suoi oggetti interiorizzati persecutori, secondo una linea di sviluppo che presumibilmente risale alla sua infanzia).

Ma il consulente di parte ha la possibilità (a differenza del terapeuta, che si basa solo sul come appare e su quanto “dice” il suo paziente, e su tutto ciò lavora – per quanto può) di andare a vedere cosa ci sia “dietro” a quel che dice il suo cliente, a verificare il “nucleo duro”, il Reale delle sue affermazioni: l’Altro reale, l’ex – partner, qui, è accessibile. Un altro aspetto dell’alterità attingibile riguarda i figli, che vengono esaminati durante la consulenza e le cui caratteristiche psicologiche vengono valutate. Anche i test psicologici servono ad attingere un livello di “alterità” non noto al cliente. Per definizione, infatti, e più dei pazienti in psicoterapia, i clienti peritali mentono, nel senso che tirano l’acqua al loro mulino (e cioè, ancora, sono perduti nell’assunto di base attacco e fuga: loro obiettivo non è stare meglio o essere felici, ma vincere la guerra).

In altre parole, il consulente, anziché fornire al cliente l’“arma” della psicologia come potente strumento con cui far deflagrare la controparte, può iniziare a lavorare con lui per scoprire il “lato oscuro” delle sue affermazioni, in ciò favorito dall’osservazione della relazione reale: e così, potrà mostrare al cliente quanto di collusivo c’è nel suo comportamento, e quanto questo rafforzi la controparte e faccia progredire il circolo vizioso collusivo della relazione in cui l’odio si è sostituito all’amore. Ciò potrà consentire, nel momento in cui si sciogla o si attenui la “perversificazione” della rela-



zione, di fare risaltare gli aspetti psicopatologici di ciascuna delle parti, che raramente sono presenti nella stessa misura in entrambi. Troviamo infatti, la maggior parte delle volte, un eccesso di patologia da una parte (gravi disturbi di personalità, personalità perverse e sadiche con aspetti paranoicali) e dall'altra parte un livello meno accentuato di disturbo, e la creazione di un legame collusivo in cui entrambe sono invischiate: se il proprio cliente è quello che contribuisce meno alla relazione di odio fra i due ex partner, sarà in grado di interrompere il proprio comportamento collusivo, l'altro emergerà come il maggiore artefice della situazione, e anche il CTU capirà così a chi vada ascritta prevalentemente la responsabilità della perversificazione della relazione. Se invece il proprio cliente è quello che, per motivi e problemi personali, ha maggiormente contribuito alla situazione, si potrà arrivare a un conflitto frontale e drammatico tra il consulente e il proprio cliente, che metterà alla prova la tenuta del legame fra difensore, consulente e cliente. In queste situazioni, è molto importante che il legale non colluda con la frequente tendenza alla scissione del cliente, e non accetti di rappresentare la parte "buona", che combatte "insieme" al cliente, mentre il consulente impersonifica già qui, transferalmente, l'alterità "cattiva", all'interno del triangolo della parte.

Come condurre questo difficile compito? È importante che al genitore venga mostrato l'aspetto infantile della relazione di coppia, che il consulente di parte evidenzi cioè a che cosa servisse e a cosa serva al momento ancora, dal punto di vista dei bisogni infantili irrisolti, il legame con il partner; ciò allo scopo di condurlo non a perdonare (si tratterebbe di uno scopo religioso, utopico e melenso), ma a cercare di iniziare a comprendere, anche solo intellettualmente, quanto la controparte abbia proiettato su di lui aspetti impossibili e frustranti di una propria fantasia relazionale infantile, e quanto la relazione di coppia si sia consolidata nell'articolarsi e nel saldarsi di tale fantasia con quella del cliente.

Il potere superare tali delicati passaggi, evitando il naufragio della relazione fra cliente e consulente, dipende non solo dal livello evolutivo del cliente, ma anche dall'atteggiamento che il consulente stesso avrà mantenuto all'interno del percorso giudiziario e peritale. È inevitabile partire un po' come capitani di ventura, un po' "per forza" collusi col proprio cliente (in partiolare, quando si empatizza con la sua storia, nel momento in cui lui la racconta, ovviamente dal proprio punto di vista), per poi rendersi conto, durante il cammino, quanto lo stesso cliente abbia contribuito, o addirittura abbia partecipato, alla "perversificazione" della relazione, a causa della presenza di un nucleo narcisistico irrisolto di origine infantile. È in questo momento che dovrebbe iniziare il contributo costruttivo di cui si parlava: il consulente di parte dovrebbe cioè spiegare al proprio cliente che esiste anche un'altra visione della situazione, magari non così centrata sulla pro-



pria assenza di torti e sull'attribuzione di tutte le colpe all'altro (visione paranoide), ma più legata a un recupero della propria responsabilità. Tale livello, tuttavia, è raggiungibile in modo completo solo in una minoranza di casi; quello che spesso il lavoro del consulente di parte permette di ottenere è il ritiro parziale del cliente dalle dinamiche di collusione con la controparte, spesso ancora attive e produttive durante la CTU, e la fissazione di un livello di funzionamento un po' più elevato nel processo ciclico del lutto.

Nel momento in cui tutte queste riflessioni vengono presentate al cliente, questi si rende conto che il proprio consulente ha iniziato un lavoro che spesso va al di là della propria richiesta cosciente (legata, si diceva, alla volontà di "vincere" ed essere riconosciuto come "buono"), al momento dei contatti iniziali, e percepisce l'intero lavoro psicologico che viene svolto all'interno della consulenza come qualche cosa che non dipende dalla propria volontà, spesso manifestando vissuti di impotenza e sfiducia. Potremmo paragonare tale momento all'emersione del transfert negativo in un trattamento psicoterapeutico: il cliente vede i propri bisogni infantili, che nella propria fantasia erano saturati dalla collusione dichiarata col suo consulente di parte, come nuovamente frustrati, e percepisce invece un'alleanza fra tutte le figure psicologiche presenti (il CTU, il proprio consulente e il consulente di controparte), che talora lo fa sentire escluso e solo nella propria sofferenza dovuta alla pretesa narcisistica di risarcimento di origine infantile. Tale momento è segnato, quasi come un marchio di fabbrica, dalla comparsa di un "voi" che fa riferimento al funzionamento (paradossale) della triade peritale, percepita come un gruppo di adulti che rammenta una coppia genitoriale adesso escludente e rifiutante. Si tratta di un passaggio necessario, che va gestito sia attraverso rassicurazioni ("guardi che io sono il 'suo' consulente, non quello di suo marito/moglie"), sia attraverso lo svelamento al cliente della sua situazione profonda e delle nuove conoscenze che il consulente ha raggiunto, e dei risultati possibili che queste conoscenze possono portare alla risoluzione del problema e allo scioglimento della relazione collusiva. È in queste fasi che i clienti più disturbati possono lasciare il loro consulente di parte, o in cui questi può dismettere il mandato, qualora non si giunga a una visione condivisa della situazione che consenta di impostare una gestione processuale durante la CTU orientata nel senso della massimizzazione della genitorialità del cliente stesso.

In questo momento, lo si ribadisce, è come se il cliente esprimesse solo le proprie parti infantili, e assegnasse il compito di rappresentare le parti adulte, legate alla funzione genitoriale, al suo consulente, e al suo relazionarsi con gli altri consulenti tecnici. Ma il bambino "presentato" dal cliente (anche questa terminologia, a ben vedere, costituisce la metaforizzazione dell'aspetto infantile-dipendente) potrà essere in realtà, caso per caso, molto differente, e sarà qualificato dal livello di funzionamento e dai processi



difensivi utilizzati. Potranno emergere, così, aspetti paranoidi, aspetti narcisistici, o aspetti depressivi, come si evidenzia nel seguente esempio:

Una cliente, che esercita la medicina, si rivolge al suo ex-consulente tecnico di parte per lettera, trasmettendogli la relazione dell'”ascolto” indiretto del minore disposto, in modo per vero piuttosto poco regolare e bizzarro, dal tribunale locale, in cui la collega che ha effettuato l'ascolto ha scritto rispetto al suo figlio minore che per il bimbo è estremamente importante “il legame fraterno per cui non vorrebbe esserne separato <dalla sorella>, **né** <ns.grassetto> è consigliabile una separazione”; ma la cliente, leggendo la relazione dell'ascolto, “toglie” l'accento al “né” e lo fa diventare il pronome (“ne”) che sancisce la separazione dei fratelli e la collocazione del piccolo presso il padre:

Gentil. Mo Dott. X

Le lascio la restituzione della dott.ssa Y, la cui lettura mi ha lasciato sgomenta.

Infatti le date, la clinica e ultima la grammatica latitano parecchio in essa.

È un delirio lucido e purtroppo clamorosamente di parte con la conclusione velata di separare i bambini.

Lascio a lei la parola sperando che possa frenare questa ondata di follia.

Grazie e cordiali saluti

Dotessa Z

In realtà, i dati riportati dalla collega, pur se con conclusioni velatamente ambigue, riportano i vissuti dei bambini e sono favorevoli alla cliente: da rilevare, come la cliente attribuisca proiettivamente la “latitanza” grammaticale che la stessa ha mostrato alla psicologa che ha sentito i minori. Si nota come in questo caso le difese utilizzate siano di stampo paranoicale e istrionico (“...frenare questa ondata di follia”).

È chiaro che un lavoro come quello descritto si deve confrontare con notevoli limiti e condizioni. I confini del setting sono spesso labili e non definiti, e il lavoro del consulente di parte viene svolto, per la particolare natura dell'incarico e per i suoi aspetti di urgenza possibile, spesso al telefono; si deve tuttavia considerare la capacità del cliente di tollerare un setting meno indefinito, e mantenerlo, come un fattore prognostico favorevole per un'eventuale successiva psicoterapia. Per converso, il numero di telefonate al di là degli appuntamenti previsti costituisce un fattore prognostico negativo, e appare spesso come un tentativo di coinvolgere anche il consulente nel gioco perverso della relazione di coppia, con telefonate nei weekend, notturne e festive.

Allo scopo di aiutare il proprio cliente, può essere utile anche cogliere la risonanza della situazione di conflitto che si manifesta nella produzione onirica. Nell'esperienza di chi scrive, l'utilizzo dei sogni in ambito peritale può essere molto utile perché essi rappresentano proiezioni di situazioni di vita dei clienti che questi non riescono a gestire, che li turbano molto e che



trasferiscono al consulente in modo tale da cercare di riviverle realmente per affrontarle. Nell'ottica del presente lavoro, ogni caduta dell'idealizzazione può essere concettualizzata come "trauma": non solo, quindi, la separazione, ma anche i successivi eventi processuali possono agire in senso traumatico, nel senso di *Emery* (2004), in un processo, lo abbiamo visto, circolare. Molti dei sogni nelle perizie, che ripetono e quindi tentano di elaborare la ferita, possono quindi essere ben definiti come sogni traumatici, nel senso di *Freud* (1920), legati al crollo, alla perdita, dell'ideale, dell'illusione. Si tratta nella maggior parte dei casi di sogni traumatici in senso stretto, in cui non esiste un desiderio che viene soddisfatto, ma una situazione dolorosa che viene semplicemente rievocata, nel tentativo di padroneggiarla. È utile che i consulenti investighino su tali sogni, che possono far loro comprendere quanto la situazione sia modificabile ed eventualmente indicare la via a chiarificazioni che possono aiutare i clienti a elaborare i vissuti traumatici legati alla relazione di coppia e cogenitoriale.

Non è certo possibile, ovviamente, trattare questi sogni come si tratterebbero i sogni in psicoterapia, e cioè interpretandoli. I sogni vanno invece utilizzati per comprendere il livello di funzionamento del cliente, al fine di stabilire quanto possa essere tollerata la ferita narcisistica connessa con la fine della relazione, e quanto questi sia in grado di elaborarla al fine di esercitare un'adeguata funzione genitoriale. Quello che segue ne è un esempio:

Prima della visita domiciliare del CTU nella casa di un cinquantenne, rimasta all'ex-moglie, al momento dell'uscita colma di opere d'arte, simbolo dell'ascesa sociale ottenuta anche con mezzi dubbi, il cliente fa il sogno che segue:

"Vedo la mia casa vuota"

(unica associazione al sogno): "Salivamo socialmente, e dovevamo essere, con la casa, all'altezza della salita".

Un altro esempio:

Una trentacinquenne ha fatto un figlio fuori dal matrimonio con il suo grande amore, etilista e tossicomane, che l'ha lasciata per tornare presso la ex-moglie, "mamma" migliore di lei, e questa rappresenta, per lei, una ferita difficilmente elaborabile. Una notte, fa il seguente sogno:

"Vedo un sistema di tubi che perde, come se ci fosse troppa pressione. Schizza"

(associazioni): "Non è certo una cosa di sesso... io sono pulita... dai tubi invece usciva acqua sporca". Come si nota, è presente il meccanismo difensivo del diniego della realtà psichica, ma il sogno ci dice che la cliente ha contribuito alla relazione perversa con il compagno.



Altri sogni, invece, molto più rari, mostrano che il periziando ha iniziato l'elaborazione del lutto, e costituiscono un elemento prognostico favorevole circa i cambiamenti che la situazione peritale può ingenerare. Questi sogni rappresentano quindi il superamento del trauma e del piacere perverso connesso alla ripetizione, e possono costituire una preziosa conferma del lavoro di supporto psicologico del consulente. Un esempio:

La ex-moglie di un affermato professionista deve venire a patti con il trauma generato dalla conoscenza che l'ex-marito ha concepito con la nuova convivente una nuova figlia, Cinzia; la comunicazione della gravidanza e dell'evento è stata fatta dopo la nascita, direttamente ai figli della cliente, dopo che il padre aveva unilateralmente smesso di incontrarli da oltre un anno. La cliente ha un padre paralizzato da anni per una patologia neurovascolare, che è stato ed è comunque da lei molto amato. Qualche giorno dopo avere appreso la novità, fa il sogno che segue:

“Mio suocero mi dice: ‘...Andiamo a Napoli a incontrare Cinzia!’”

(associazioni) “Mio suocero è matto, ma è forse la persona più affettiva della famiglia”. È evidente qui anche l'aspetto transferale: il consulente aveva lavorato dicendo alla signora, che non voleva saperne, che i figli nella vita avrebbero comunque dovuto fare i conti con la nuova sorella, e che era quindi utile e necessario che lei stessa si preparasse a incontrare la bambina e a tenere conto della sua presenza.

In altre, complesse situazioni, i sogni possono fornire chiarimenti circa il livello delle angosce arcaiche e della configurazione del mondo interno, e possono costituire preziosi alleati nella comprensione di situazioni complesse e difficili come quella delle accuse di abuso sessuale.

Ecco ora due sogni sull'abuso, fatti dalla stessa cliente in momenti diversi del suo iter peritale. Il primo è un “vero” sogno traumatico: la signora è stata allarmata da alcune affermazioni della figlia di tre anni che l'hanno indotta a separarsi e a iniziare un iter giudiziario per verificare se il marito abbia abusato della bambina. Da rilevare l'identificazione con la figlia e la descrizione dello sforzo protettivo:

“Un cavallo nero che mi entrava... ero presso uno steccato... saltava dentro questo steccato... cercava in qualche modo di sopraffarmi. Sentivo questo peso e questa forza e riuscivo, in qualche modo, a contrastarlo”.

Un secondo sogno ci permette di comprendere meglio i vissuti della stessa cliente, che precisa che si tratta di un sogno ricorrente:

“Sogno sempre il mare molto mosso e agitato, ma poi trovo sempre la terraferma o posti cui attaccarmi e non affogo. Questa volta c'erano dei bambini in acqua, addirittura mia figlia. Poi l'ho tolta dal sogno, e mi sono trovata a fian-

co di mia sorella. C'erano detriti sulla spiaggia, che avevano ricoperto la nostra vecchia macchina che era lì. Io ero un passo indietro con mia sorella e dicevo: 'Guarda un po', qui... sono solo un passo indietro alla tempesta'".

La difficoltà, qui, è rappresentata dal fatto che non si capisce se l'abuso sia avvenuto o si tratti di una paura della cliente, generata anche dall'influenza della madre molto disturbata, con tendenze interpretative e proiettive e credenze magiche: da rilevare come il sogno ricorrente rappresenti l'elaborazione del rapporto della cliente con la stessa madre, dal comportamento talora tumultuoso e talora imprevedibile, in parte svilita e attaccata, in parte recuperata, ma maniacalmente, nel "lieto fine obbligatorio" dell'appiglio e della sicurezza.

È evidente, quindi, che i sogni non possono certo aiutare a scoprire la "verità" dei comportamenti allegati dalle parti, che si rinfacciano una serie di offese e di ferite; possono però aiutarci a collocare la vicenda esteriore sullo sfondo dei vissuti interni e delle dinamiche intrapsichiche.

L'utilizzazione del materiale onirico, quindi, è molto utile in sede peritale in quanto consente di formarsi un quadro molto più dettagliato della situazione, aiutando il consulente a comprendere l'impatto sul mondo interiore degli eventi verificatisi nella battaglia giudiziaria; tale valutazione permette inoltre di capire "che cosa" sia possibile chiedere alle parti e cosa invece le parti non possano tollerare, o possano tollerare solo godendone masochisticamente, nel senso della collusione.

Come si può evidenziare da quanto sopra argomentato, lo scenario della consulenza tecnica è un contesto di grande complessità, cui partecipa un numero elevato di attori, che intrattengono fra loro molteplici rapporti. Il problema è costituito dal fatto che la matrice sostanzialmente "bellica" dei contesti di tipo giudiziario rischia di invadere il triangolo della consulenza, che resta e rimane invece un campo, nonostante tutto, in cui l'intervento dello psicologo, pur forense, dovrebbe tendere a massimizzare il benessere delle persone e a valorizzare la funzione delle parti adulte e le capacità genitoriali.

L'obiettivo generale dell'intervento psicologico, infatti, non può e non deve consistere, lo si è visto, nell'adesione alla protesta delle parti, che dipende dal loro tipo di rapporto, molto spesso caratterizzato dagli aspetti di collusione inconscia che sono stati evidenziati dalla letteratura psicologica sulla qualità del legame matrimoniale nelle società occidentali. Obiettivo dell'intervento psicologico deve essere invece quello di favorire la crescita e l'evoluzione dei genitori e dei minori. Al fine del raggiungimento di tali obiettivi, il lavoro del consulente di parte può fornire un contributo fondamentale, e lo scopo del suo intervento può ben essere quello di sostituire all'effimero piacere di una "vittoria" nel presente la più duratura soddisfazione che può derivare dalla consapevolezza di essersi occupati, ancora una volta, di far cre-

scere un bambino che ha visto disperdersi la flotta della sua famiglia e che, se tirato per un braccio da ciascuno, nel vuoto fra una nave e l'altra, o, ancor peggio, se sparato contro l'altro genitore come una palla di cannone, rischia di precipitare nei gorgi dell'Oceano e di affondare miseramente.

• Bibliografia

- AMATO P.R. (1994): "Life-Span adjustment of children to their parents' divorce", *Future of Children*, 4, 1, 143-164.
- AMATO P.R., BOOTH A. (1996): "A prospective study of parental divorce and parent-child relationships", *Journal of Marriage and the Family*, 58, 2, 356-365.
- BANDINI T., LAGAZZI M. (2000): *Lezioni di psicologia e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano.
- BION W.R. (1961): *Esperienze nei gruppi*, Armando, Roma, 1971.
- CAMERINI G.B., DE LEO G., SERGIO G., VOLPINI L. (2007): "Criteri e strumenti di valutazione delle capacità genitoriali", *Minori Giustizia*, 3, 46-57.
- CESARANO F. (1997): "Attività peritale e psicologia clinica", in CIGOLIV., GULOTTA G., SANTI G. (a cura di): *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano.
- CIGOLIV. (1997): "Teorie e consuetudini come fonte di problemi. Verso una perizia sistemica", in CIGOLIV., GULOTTA G., SANTI G. (a cura di): *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano.
- DICKS H.V. (1967): *Tensioni coniugali. Studi clinici per una teoria psicologica dell'interazione*, Boringhieri, Roma 1992.
- DUCHE D.J. (1987): "À propos des droits de garde des enfants de parents divorcés", *Neuropsychiatrie de l'enfant*, 35, 63-66.
- EMERY R.E. (2004): *La verità sui figli e il divorzio*, Franco Angeli, Milano 2008.
- FORNARI F. (1981): *Il codice vivente*, Bollati Boringhieri, Torino.
- FREUD S. (1920): "Al di là del principio di piacere", in *Opere vol. 9. 1917-1923*, Boringhieri, Torino 1987.
- GARDNER R.A. (1998): *The Parental Alienation Syndrome. A Guide for Mental Health and Legal Professionals* (2nd edition), Creative Therapeutics, Inc., Cresskill, NJ.
- GARDNER R.A. (2003): "The Parental Alienation Syndrome: past, present, and future", in von BOCH-GALLHAU W., KODJOE U., ANDRITSKY W., KOEPPEL P. (a cura di): *The Parental Alienation Syndrome: An Interdisciplinary Challenge for Professionals Involved in Divorce*, VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin.
- GOLDSTEIN J., FREUD A., SOLNIT A. (1973): *Beyond the Best Interest of the Child*, Free Press., New York.
- KELLY J.B., JOHNSTON J.R. (2001): "The alienated child. A reformulation of Parental Alienation Syndrome", *Family Court Review*, 39, 3, 249-266.
- KINOO P. (1998): "Expertise en droit familiale: fonction de l'expert, éthique du psy", *Thérapie familiale*, 19, 4, 341-347.
- KLEIN M. (1946): "Note su alcuni meccanismi schizoidi", in *Scritti 1921-1958*, Boringhieri, Torino, 1978.
- KOHUT H. (1971): *Narcisismo e analisi del sé*, Boringhieri, Torino, 1976.
- MALAGOLI TOGLIATTI M. (1995): "Diverse modalità di separazione", in MALAGOLI TOGLIATTI M., MONTINARI G. (a cura di): *Famiglie divise. I diversi percorsi fra giudici, consulenti e terapeuti*, Franco Angeli, Milano.

- MALAGOLI TOGLIATTI M., FRANCI M. (2005): “La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): studi e ricerche”, *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, 7, 3, 39-63.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., LUBRANO LAVADERA A., MODESTI G. (2000): “Fattori di rischio e di protezione per i figli dei separati”, *Cittadini in crescita*, 1, 1, 40-55.
- MALAGOLI TOGLIATTI M., MAZZONI S. (a cura di) (2006): *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogue Play clinico*, Cortina, Milano.
- MASINA E., MONTINARI G. (1995): “Per la costruzione di un nuovo modello di intervento nella consulenza alle istituzioni giudiziarie: il contributo dell'analisi della domanda”, in MALAGOLI TOGLIATTI M., MONTINARI G. (a cura di): *Famiglie divise. I diversi percorsi fra giudici, consulenti e terapeuti*, Franco Angeli.
- PRIEUR N. (2004): *Nous nous sommes tant trahis. Amour, famille et trahison*, Denoël, Paris.
- SANTI G. (1980): *Il processo di divorzio. Consulenza e psicoterapia*, Franco Angeli, Milano.
- SCHMIT G., ROLLAND A.C., JECKEL C. (2003): “Qui inviter ce soir? Who should we invite tonight?”, *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 51, 3, 170-177.
- VERDE A. (2006), “Un tentativo di concettualizzazione dell'esperienza in corso fra psicologi e giudici del Tribunale di Genova - sezione Famiglia: aldilà della CTU, quali interventi dello psicologo nelle separazioni e nei divorzi?”, in CAM - Centro Ausiliario per i Problemi Minorili: *I figli dei genitori separati. Ricerca e contributi sull'affidamento e la genitorialità*, a cura di Maria Antonietta Guida, Atti del Convegno (Milano, 8 ottobre 2005), Franco Angeli, Milano.
- VERDE A. (2007): “La battaglia sulla separazione coniugale e la consulenza tecnica sull'affidamento dei figli minori in un'ottica psicosociologica”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 37, 2, 525-542.
- WINNICOTT D.W. (1956): “La tendenza antisociale”, in *Il bambino deprivato: le origini della tendenza antisociale*, Cortina, Milano 1987.
- WINNICOTT D.W. (1987): *I bambini e le loro madri*, Cortina, Milano.
- ZAVATTINI C., NORSA D. (1999): *Intimità e collusione*, Cortina, Milano.

